

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2006

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Roma.

IL DIRIGENTE

del servizio politiche del lavoro di Roma

Vista la legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo n. 626/1994;

Visto il decreto ministeriale n. 687/1996, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella DPL, attribuendo i compiti già svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la circolare del Ministero e della previdenza sociale n. 39/1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge n. 142/2001;

Visto il CCNL del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002;

Vista la legge n. 30/2003;

Visto il decreto legislativo n. 276/2003;

Vista la Convenzione della DPL di Roma del 25 novembre 2003, con cui è stato istituito l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio;

Visto il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe di facchinaggio riferite ai lavori in economia;

Sentito l'Osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio che, nel richiamare le novità introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003, ha rappresentato l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Considerati i seguenti indicatori economici:

gli indici Istat al costo della vita per il periodo 2003-2005;

il tasso di inflazione programmato del biennio 2006-2007;

l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;

Decreta:

1. La tariffa minima per prestazioni di facchinaggio oltre le quattro e fino alle otto ore giornaliere è di euro 114,50, a decorrere dal 1° giugno 2006 e di euro 117,13 a decorrere dal 1° marzo 2007.

2. La tariffa minima per prestazioni pari a quattro ore giornaliere è di euro 74,43, a decorrere dal 1° giugno 2006 e di euro 76,20 a decorrere dal 1° marzo 2007.

3. La tariffa minima per prestazioni lavorative inferiori alle quattro ore giornaliere è di euro 19,11, in ragione di ogni ora, a decorrere dal 1° giugno 2006.

4. La tariffa per lavoro straordinario - per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere - è di euro 19,32 con decorrenza 1° giugno 2006 e di euro 19,76 con decorrenza 1° marzo 2007, in